

PERCORSO ISPETTORATO DEL LAVORO – INAIL E MINISTERO DEL LAVORO E DEL F POLITICHE SOCIALI

LE PROCEDURE CONCORSUALI

Introduzione

Benvenuti!

In questa lezione analizzeremo le procedure concorsuali.

In particolare, andremo ad approfondire:

- Il fallimento
- Il concordato preventivo
- La procedura di composizione delle crisi da sovraindebitamento
- La liquidazione coatta amministrativa
- L'amministrazione straordinaria delle grandi imprese

Bene, non ci resta che cominciare...

Il fallimento – Ricorso

Il fallimento può essere dichiarato, ai sensi dell'art. 6 L.F.:

- su ricorso del debitore
- su ricorso di uno o più creditori
- su richiesta del Pubblico ministero

Dopo la riforma del 2006 è stata soppressa l'ipotesi di dichiarazione di fallimento d'ufficio. Tuttavia, il Giudice che, nel corso del giudizio civile, rilevi l'insolvenza dell'imprenditore ha il dovere di segnalarlo al P.M.

Ai sensi dell'art. 9 L.F., la **competenza** (**inderogabile**) circa la **dichiarazione** di **fallimento** spetta al Tribunale del luogo ove l'imprenditore ha la **sede principale dell'impresa**.

Sul tema dell'individuazione della sede principale, la giurisprudenza maggioritaria ritiene che questa si presuma coincidente con la **sede legale** e cioè:

- per le **società commerciali**, con l'indirizzo riportato nell'atto costitutivo e indicato presso il registro delle imprese
- per l'imprenditore individuale, con l'indirizzo indicato presso il registro delle imprese

Fallimento - Dichiarazione

L'imprenditore e, nel caso della società di persone, i soci illimitatamente responsabili, ai sensi dell'art. 15 L.F. devono essere obbligatoriamente convocati avanti il Tribunale, insieme ai creditori istanti, per essere sentiti in camera di consiglio, in modo da garantire loro il diritto alla difesa ed al fine di consentire il pieno contraddittorio tra le parti.

Il Tribunale può rifiutare di emettere la dichiarazione di fallimento con decreto motivato, quando ritenga l'insussistenza dei presupposti richiesti dalla legge.



Viceversa, se il Tribunale riscontra l'esistenza dei presupposti previsti dalla legge, dichiara il fallimento con sentenza. La sentenza dichiarativa di fallimento è provvisoriamente esecutiva.

La sentenza quindi viene:

- notificata per intero al debitore
- comunicata per estratto al P.M., al curatore ed al richiedente il fallimento
- annotata presso l'Ufficio del Registro delle imprese ove l'imprenditore ha la sede legale

La sentenza produce i suoi effetti dalla data della pubblicazione e, nei confronti dei terzi, dalla data di iscrizione nel Registro delle imprese.

La revocatoria fallimentare

Una volta dichiarato il fallimento, il curatore dispone nell'interesse di tutti i creditori dello strumento dell'azione revocatoria fallimentare.

La finalità per cui il curatore può utilizzare questa azione ai sensi degli artt. da 64 a 70 L.F, è di reintegrare il patrimonio dell'imprenditore fallito, rendendo inefficaci tutti gli atti compiuti in precedenza dallo stesso in pregiudizio ai creditori.

Dal momento in cui si manifesta l'insolvenza, fino alla dichiarazione di fallimento, può trascorrere infatti un considerevole lasso di tempo nel quale, il debitore, imprenditore individuale o società, compie una serie di operazioni.

La legge fallimentare, in particolare, considera **sospette** alcune attività compiute nel periodo di tempo immediatamente **precedente** la dichiarazione di fallimento se queste diminuiscono il patrimonio e sono realizzate con soggetti che conoscevano lo stato di insolvenza del debitore.

In queste occasioni, quindi, la **revocatoria fallimentare** svolge la funzione di **azione recuperatoria** o **restitutoria**, per recuperare il bene oggetto dell'atto revocato.

Questa azione è stata modificata ad opera dalla L. 80/2005, che ha dimezzato i termini, anteriori alla dichiarazione di fallimento, entro i quali le varie fattispecie devono rientrare per costituire oggetto di revocatoria e ha previsto una serie eterogenea di esenzioni dall'esercizio dell'azione che sono state successivamente ampliate a seguito delle modifiche introdotte dalla L. 134/2012.

Gli organi del fallimento – Tribunale e Giudice

L'attività di liquidazione dei beni del fallito e della successiva distribuzione del ricavato ai creditori è svolta da:

- Tribunale fallimentare, che è l'organo investito dell'intera procedura concorsuale, a cui spetta nominare, revocare o sostituire il Giudice delegato ed il curatore. Al tribunale spetta anche di risolvere le disparità di vedute tra i vari organi del fallimento, decidere sui reclami contro i decreti del Giudice delegato, chiedere chiarimenti, informazioni ed indicazioni al curatore, al fallito ed al comitato dei creditori
- Giudice delegato, sul quale la riforma del 2006 ha inciso, attribuendogli, ai sensi dell'art. 25 L.F., funzioni di controllo e di vigilanza sulla regolarità della procedura e sottraendogli la precedente funzione di direzione delle operazioni del fallimento. Inoltre, con l'intervento del decreto correttivo, D.Lgs. 169/2007, il Giudice delegato è stato spogliato del potere di autorizzare il programma di liquidazione, che è oggi attribuito al comitato dei creditori. I provvedimenti del Giudice delegato sono emessi con decreto motivato e contro di essi è ammesso il ricorso al Tribunale, da parte di qualunque interessato

Gli organi del fallimento – Curatore e comitato dei creditori

L'attività è svolta, altresì, dal:

• curatore, ovvero l'organo preposto alla procedura fallimentare, il cui compito principale consiste nell'amministrazione dei beni del fallito e nel compimento di tutte le operazioni della procedura, sotto la



- vigilanza del Giudice delegato e del comitato dei creditori. Egli è nominato con la sentenza che dichiara il fallimento o, in caso di sostituzione o di revoca, con Decreto del Tribunale ai sensi dell'art. 27 L.F.
- comitato dei creditori, che svolge funzioni consultive. Deve esprimere pareri in tutti i casi previsti dalla legge e tutte le volte che il Tribunale o il Giudice delegato lo ritenga opportuno. Inoltre, alla luce della riforma del 2006 e delle modifiche ad essa apportate dal Decreto correttivo del 2007, il comitato ha acquisito poteri di vigilanza sull'operato del curatore e di autorizzazione degli atti di straordinaria amministrazione che quest'ultimo deve compiere. Il comitato, inoltre, approva il programma di liquidazione. Ciascun membro del comitato ha, infine, poteri di controllo su tutti i documenti del fascicolo ed ha, altresì, il diritto di essere informato specificamente su tutte le vicende del procedimento

Procedura fallimentare ordinaria – Amministrazione del patrimonio

La procedura fallimentare si compone di più fasi distinte che devono essere coordinate al raggiungimento del medesimo fine.

Tale procedura inizia con la fase di conservazione del patrimonio che si compone delle seguenti operazioni:

- l'apposizione di sigilli
- l'inventario dei beni
- presa in consegna da parte del curatore dei beni stessi

Il curatore subentrato al fallito nell'amministrazione e gestione dei suoi beni può:

- compiere liberamente tutti gli atti di ordinaria amministrazione
- compiere atti di straordinaria amministrazione solo a seguito di autorizzazione del comitato dei creditori

Procedura fallimentare ordinaria – Continuazione dell'impresa

L'Ufficio fallimentare ha facoltà di continuare provvisoriamente l'attività di impresa del fallito durante la procedura fallimentare.

Ai sensi dell'art. 104 L.F. la continuazione dell'impresa del fallito è consentita in due ipotesi distinte:

- con la dichiarazione di fallimento, quando dall'improvvisa interruzione può derivare un danno grave ed irreparabile, nel qual caso il Tribunale può autorizzare la continuazione temporanea dell'esercizio dell'impresa del fallito, purché non arrechi pregiudizio ai creditori
- **successivamente** alla **dichiarazione** quando, nominato il comitato dei creditori, quest'ultimo ritenga opportuno riprendere in tutto o in parte l'esercizio dell'impresa

L'esercizio provvisorio è disposto dal Giudice delegato, previo parere favorevole del comitato.

La continuazione, in ogni caso, ha carattere provvisorio e il Tribunale può sempre ordinarne la cessazione. All'esercizio provvisorio dell'impresa provvede il curatore, mentre il comitato dei creditori deve essere tenuto al corrente di tale esercizio ed informato del suo andamento, a mezzo di convocazioni e rendiconti periodici.

Procedura fallimentare ordinaria - Accertamento del passivo e dell'attivo

Per **individuare i singoli creditori** ammessi al concorso è necessario quindi procedere con la fase dell'**accertamento** del **passivo.**

Questa fase ha inizio con le domande di ammissione al passivo che i creditori ed i titolari di diritti reali o personali sui beni mobili ed immobili in possesso del fallito debbono presentare entro 30 giorni prima dell'udienza fissata per la verifica dello stato passivo.

Ai sensi dell'art. 93 L.F. la domanda di ammissione al passivo deve essere trasmessa all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore in via telematica.



Il **ricorso** deve essere accompagnato dalle **ragioni** di **prelazione**, nonché dai **documenti giustificativi** del **credito**. I creditori o i terzi, tuttavia, possono depositare i documenti fino al giorno dell'udienza di verifica.

Le domande sono esaminate dal **curatore** il quale, dopo aver predisposto elenchi separati dei creditori e dei terzi, deposita il progetto di **stato passivo** in cancelleria.

All'udienza di verifica, il **Giudice delegato** decide su ciascuna domanda con **Decreto**, **accogliendola**, **respingendola**, o **dichiarandola** inammissibile. Il Giudice può altresì **ammettere** con **riserva** i crediti sottoposti a condizione o privi del titolo giustificativo, o accertati con sentenza pronunziata prima della dichiarazione di fallimento, ma non ancora passata in giudicato.

Terminato l'esame, sempre con Decreto, il Giudice rende esecutivo lo stato passivo.

Il curatore, immediatamente dopo la dichiarazione di esecutività dello stato passivo, ai sensi dell'art. 97 L.F., ne dà comunicazione, trasmettendo una copia a tutti i ricorrenti, informandoli del diritto di proporre opposizione in caso di mancato accoglimento della domanda.

Procedura fallimentare ordinaria – Insinuazione tardiva e opposizione

I creditori che non abbiano proposto **domanda di ammissione** nei termini possono presentare domanda **tardiva**, **entro i 12 mesi** successivi al deposito del Decreto di esecutività dello stato passivo.

Decorso tale termine, e comunque fino a quando non siano esaurite tutte le ripartizioni dell'attivo, ai sensi dell'art. 101 L.F., le domande tardive sono ammissibili solo se l'istante prova che il **ritardo** è dipeso da causa a lui **non imputabile**.

Il D.Lgs. 169/2007 (correttivo della riforma) ha previsto che il Giudice delegato debba fissare ogni quattro mesi, o anche prima se sussistono motivi d'urgenza, un'udienza ad hoc per l'esame delle domande tardive.

I **creditori tardivi**, che non vantino un diritto di prelazione, partecipano solo alla **ripartizione** dell'eventuale **residuo** dopo il riparto tra i creditori intervenuti tempestivamente, se il ritardo è ad essi imputabile.

Qualora invece, ai sensi dell'art. 112 L.F., siano privilegiati o non abbiano responsabilità nel deposito tardivo, hanno diritto di prelevare le quote che gli sarebbero spettate nelle precedenti ripartizioni.

I creditori che hanno proposto domanda di ammissione del credito possono opporsi alle decisioni del Giudice delegato, ai sensi dell'art. 98 L.F., attraverso tre forme di **impugnazione dello stato passivo**:

- **opposizione** allo stato passivo, al fine di essere ammessi al passivo o per vedersi riconoscere un diritto di prelazione che è stato escluso dal Giudice delegato
- **impugnazione** dei crediti altrui, per contestare l'accoglimento della domanda di un creditore o di altro concorrente
- revocazione, qualora, prima della chiusura del fallimento si scopra che l'ammissione di un credito o di una garanzia è stata determinata da falsità, dolo o errore, oppure qualora si rinvengano documenti decisivi prima ignorati

Chiusa la fase di accertamento del passivo, il curatore inizia la redazione dell'inventario al fine di accertare la consistenza dello stato attivo.

Procedura fallimentare ordinaria – Liquidazione dell'attivo

In questa fase i beni del fallito vengono convertiti in denaro, ai fini del soddisfacimento dei creditori.

La novità più rilevante introdotta dal D.Lgs. 5/2006 (e successive modifiche), consiste nel fatto che l'attività di liquidazione dovrà avvenire, ai sensi dell'art. 104ter L.F., all'interno di un programma di liquidazione, predisposto dal curatore ed approvato dal comitato dei creditori.

Il piano deve essere formato entro sessanta giorni dalla redazione dell'inventario e, in ogni caso, non oltre centottanta giorni dalla sentenza dichiarativa di fallimento.



Considerato che il suddetto piano costituisce l'atto di gestione principale in ordine alla funzione di soddisfazione degli interessi dei creditori svolta dal fallimento, l'approvazione spetta al comitato dei creditori, mentre il Giudice delegato dovrà autorizzare i singoli atti di esso previa una mera verifica formale della loro conformità al piano di liquidazione.

Procedura fallimentare ordinaria – Il riparto

Cessata la fase di liquidazione, si provvede ad **attribuire il ricavato** ai singoli creditori nel rispetto del seguente **ordine preferenziale**:

- precedenza ai creditori aventi diritto alla prededuzione (cd. crediti di massa prededucibili)
- vanno poi soddisfatti i creditori privilegiati, secondo l'ordine previsto dalla legge
- infine, si provvede a soddisfare i **creditori chirografari** (quelli cioè che non hanno titolo per esser considerati privilegiati e che sono soddisfatti per ultimi)

Procedura fallimentare ordinaria – Chiusura del fallimento

Ai sensi dell'art. 118 L.F., la procedura di fallimento si chiude:

- se nel termine stabilito nella sentenza dichiarativa di fallimento non sono state proposte domande di ammissione al passivo
- quando, anche prima che sia compiuta la ripartizione finale dell'attivo, le ripartizioni ai creditori raggiungono l'intero ammontare dei crediti ammessi, o questi sono in altro modo estinti e sono pagati tutti i debiti e le spese da soddisfare in prededuzione
- quando è compiuta la ripartizione finale dell'attivo
- quando nel corso della procedura si accerta che la sua prosecuzione **non consente di soddisfare**, neppure in parte, i **creditori concorsuali**, né i **crediti prededucibili** e le **spese** di **procedura**

La chiusura del fallimento è dichiarata dal Tribunale con decreto motivato, su istanza del curatore, del debitore o anche d'ufficio, in osservanza delle stesse forme di pubblicità previste per la sentenza dichiarativa di fallimento ai sensi dell'art. 119 L.F.

Con la chiusura del fallimento:

- cessano dalle funzioni gli organi fallimentari. Tuttavia, la L. 132/2015 ha previsto la permanenza in carica del curatore e del Giudice delegato quando, nonostante la chiusura del fallimento, pendono giudizi inerenti i rapporti patrimoniali del fallito
- il debitore è reintegrato nei suoi diritti patrimoniali
- i **creditori riacquistano tutti i loro diritti** nei confronti del debitore per ottenere l'eventuale parte dei propri crediti non soddisfatti per intero, salvi gli effetti dell'eventuale esdebitazione del fallito

Il concordato preventivo

Al fine di prevenire l'istanza di fallimento da parte dei creditori, la società in stato di crisi può proporre un progetto di concordato preventivo.

Questo consiste in un **accordo** fra **debitore** e **creditori** circa le modalità con le quali dovranno essere estinte tutte le obbligazioni.

Ai sensi dell'art. 160 L.F., la **procedura** del concordato preventivo **è ammissibile** soltanto quando ricorrano alcuni presupposti:

soggettivi

- l'istante sia imprenditore commerciale, non pubblico, non agricolo e non in possesso dei requisiti di non fallibilità previsti dall'art. 1 L.F.
- versi in stato di crisi o in stato di insolvenza
- > oggettivi



occorre che l'imprenditore proponga ai creditori un **piano di risanamento** della propria esposizione debitoria alternativamente attraverso:

- la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni, accollo o altre operazioni straordinarie, compresa l'attribuzione ai creditori di azioni, quote, obbligazioni, anche convertibili in azioni, o altri strumenti finanziari e titoli di debito
- l'attribuzione delle attività delle imprese interessate dalla proposta di concordato ad un assuntore, che possono essere gli stessi creditori.

Nel piano di risanamento il debitore può prevedere la suddivisione dei creditori in classi secondo posizione giuridica ed interessi economici omogenei e, conseguentemente, trattamenti differenziati fra creditori appartenenti a classi diverse.

Il concordato preventivo - Gli organi della procedura e la domanda di ammissione al concordato

Sono organi di questa procedura il Tribunale, il Giudice delegato e il Commissario giudiziale.

La procedura di concordato, ai sensi dell'art. 161 L.F., inizia con la domanda di ammissione, che consiste in un **ricorso sottoscritto** dall'imprenditore e diretto al Tribunale del luogo in cui si trova la sede principale dell'impresa.

A tal fine è necessario che il debitore, con il ricorso, presenti:

- una relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa
- uno stato analitico ed estimativo delle attività
- l'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione
- l'elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso del debitore
- il valore dei beni e i creditori particolari degli eventuali soci illimitatamente responsabili
- un piano contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta. La
 proposta, in ogni caso, deve indicare l'utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile che il
 proponente si obbliga ad assicurare a ciascun creditore

Il concordato preventivo - Decisione del tribunale

Il Tribunale esamina la domanda in camera di consiglio, alla presenza della società debitrice e del P.M.

Il Tribunale **verifica** la sussistenza dei **presupposti** relativi al **piano** e alla **domanda** di **concordato**. Qualora accerti problemi nella redazione del piano in ordine alla sussistenza dei requisiti di ammissibilità, concede al debitore un termine, non superiore a quindici giorni, per apportare integrazioni al piano e produrre nuovi documenti.

Se all'esito di tale procedimento di verifica emerge l'assenza dei presupposti previsti dalla legge, il Tribunale, ai sensi dell'art. 162 L.F., dichiara **inammissibile** la proposta di concordato, con Decreto.

In tali casi il Tribunale, su istanza del creditore o su richiesta del P.M., deve accertare l'esistenza dei presupposti per la dichiarazione di fallimento di cui all'art. 1 L.F.

Nel caso, invece, di **accoglimento**, il Tribunale, con Decreto, ammette il debitore alla procedura. Nomina il giudice delegato e il commissario giudiziale, ordinando la convocazione dei creditori e stabilendo il termine, non superiore a quindici giorni, per versare le somme necessarie per la procedura.

Una volta ammessa dal Tribunale, la proposta di concordato preventivo deve quindi essere approvata dall'adunanza dei creditori, presieduta dal giudice delegato. A tale fine è richiesto il voto favorevole dei creditori che rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al voto.

Se la **proposta di concordato** è approvata dai creditori, si apre il giudizio di **omologazione**, che avviene davanti al Tribunale ai sensi dell'art. 180 L.F. In tale giudizio, il debitore, il commissario giudiziale, gli eventuali creditori dissenzienti e qualsiasi interessato possono opporsi all'omologazione.



La procedura di composizione delle crisi da sovraindebitamento

La Legge n. 3/2012 ha introdotto nel nostro ordinamento la procedura di **composizione** delle **crisi** da **sovraindebitamento**, ovvero una nuova tipologia di **concordato** volto a porre rimedio alle sempre più diffuse situazioni di **indebitamento** in cui si trovano famiglie e piccole imprese, ovvero quei soggetti cui **non** si **applicano** le altre **procedure concorsuali**.

Tale esclusione, per il debitore, comporta l'assoggettamento alle azioni esecutive individuali dei creditori.

Con questo provvedimento, invece, ai soggetti cd. non fallibili, viene offerta la possibilità di **concordare** con i creditori un **piano di ristrutturazione** dei **debiti** che determini la loro **esdebitazione**.

Per **sovraindebitamento** si intende, quindi, una **situazione** di **perdurante squilibrio** tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte che determina uno squilibrio economico-finanziario, ovvero la definitiva incapacità del debitore di adempierle regolarmente.

Il procedimento si sviluppa sotto il controllo dell'autorità giudiziaria, la quale si limiterà all'omologazione dell'accordo raggiunto tra debitore e creditori. Il compito di gestire nel merito la vicenda è invece affidato ad un organismo di composizione della crisi.

La liquidazione coatta amministrativa

Tale procedura concorsuale ha **natura amministrativa** ed è prevista dalla legge per alcune categorie di imprese (imprese assicurative, cooperative, bancarie, ecc.), per le quali il dissesto ha ripercussioni di **ingente rilevanza pubblica**.

Per tale motivo l'ordinamento, di regola, salvo alcune eccezioni, ne esclude la sottoposizione al fallimento.

Le **condizioni** per le quali si può applicare questa procedura, sono:

- stato di insolvenza
- violazioni di norme o di atti amministrativi che comportano un irregolare funzionamento dell'impresa
- motivi di pubblico interesse, che a giudizio insindacabile della P.A. impongano la soppressione dell'ente

La liquidazione coatta è **disposta** sempre dalla Pubblica Amministrazione, con **Decreto** che deve essere inserito integralmente nella Gazzetta Ufficiale entro 10 giorni dalla sua emanazione e iscritto nel registro delle imprese.

La P.A. provvede con il medesimo (o successivo) provvedimento alla nomina del **commissario liquidatore** e del **comitato di sorveglianza.**

Le fasi della liquidazione coatta sono:

- l'accertamento del passivo, che è compiuto dal commissario liquidatore sulla base delle scritture contabili e dei documenti dell'impresa
- la **liquidazione** dell'attivo che spetta al commissario liquidatore, con il parere favorevole del comitato di sorveglianza e l'autorizzazione dell'autorità di vigilanza
- la chiusura della procedura, che può avvenire per riparto finale del ricavato e per concordato

L'amministrazione straordinaria delle grandi imprese

Questa procedura concorsuale è finalizzata a conciliare l'esigenza di soddisfacimento integrale delle **pretese creditorie** con la necessità di **recuperare complessi produttivi** di particolare interesse per la nazione.

Tale obiettivo è perseguito mediante:

- prosecuzione
- riattivazione
- riconversione

delle attività imprenditoriali, anche al fine di mantenere quanto più possibile stabili i livelli occupazionali.



Possono essere ammesse a tale procedura le imprese che abbiano i seguenti requisiti:

- un numero di dipendenti pari o superiore a 200 unità
- un'esposizione debitoria pari almeno ai due terzi dell'attivo patrimoniale e dei ricavi provenienti dalle vendite e dalle prestazioni dell'ultimo esercizio
- per esse sia accertata, da parte del commissario giudiziale, sentito il Ministro competente, la sussistenza di concrete possibilità di recupero dell'equilibrio economico

Conclusioni

Bene, siamo giunti alla fine di questa videolezione.

Ti ricordo che abbiamo approfondito l'analisi delle procedure concorsuali.

In particolare, abbiamo trattato:

- Il fallimento
- Il concordato preventivo
- La procedura di composizione delle crisi da sovraindebitamento
- La liquidazione coatta amministrativa
- L'amministrazione straordinaria delle grandi imprese

Grazie per l'attenzione!